

N. R.G. 4603/2010



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO**

02 CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonietta Genovese  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4603/2010** promossa da:

**SERGIO MARCHITTO** (C.F. MRCSRG63R12L086J), con il patrocinio dell'avv. CAMPESE UGO  
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FILIPPO RAGUZZINI, N. 10 82100  
BENEVENTO presso il difensore avv. CAMPESE UGO

**RICORRENTE**

contro

**CAROLINA - DECEDUTA- TORRE** (C.F. TRRCLN29E44A783W), con il patrocinio dell'avv.  
PALMIERI ORNELLA e dell'avv. PIZZILLO DOMENICO (PZZDNC63B18F839G) VIA LUIGI  
PIRANDELLO 18 82100 BENEVENTO; , elettivamente domiciliato in VIALE MARTIRI  
D'UNGHERIA, 13 82100 BENEVENTO presso il difensore avv. PALMIERI ORNELLA

**MANI TESE ONG ONLUS - EREDE DI TORRE CAROLINA-** (C.F. 02343800153), con il  
patrocinio dell'avv. VECCHIO VINCENZO e dell'avv. PALMIERI ORNELLA  
(PLMRL69E41A783D) VIALE MARTIRI D'UNGHERIA, 13 82100 BENEVENTO; , elettivamente  
domiciliato in bn bn presso il difensore avv. VECCHIO VINCENZO

**RESISTENTE**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



## Fatto e diritto

L'avv. S. Marchitto conveniva in giudizio la sig. Torre Carolina per sentirla condannare al pagamento della somma di € 500.000 a titolo di compenso per le prestazioni professionali da lui espletate

A sostegno della domanda esponeva che la Torre gli aveva conferito diversi mandati per lo svolgimento di attività legale e stragiudiziale, e aveva poi riconosciuto di essere debitrice della predetta somma.

Instaurato il contraddittorio, la convenuta contestava la domanda, disconoscendo le scritture private prodotte dall'attore e spiegando domanda riconvenzionale per ottenere la riduzione della somma realmente dovuta. Si procedeva all'istruttoria e all'esito la causa veniva riservata in decisione.

Nelle more decedeva Torre Carolina e la causa veniva interrotta, per essere poi riassunta nei confronti dell'associazione Mani Tese Ong Onlus.

Deve premettersi che per verificare l'autografia delle sottoscrizioni apposte in calce alle scritture private prodotte dall'avv. Sergio Marchitto sono stati disposti accertamenti tecnici: le indagini hanno dimostrato l'autografia delle firme disconosciute, che, secondo il c.t.u., provengono dalla mano della sig. Torre.

Acclarato ciò, deve ritenersi dimostrato il conferimento degli incarichi indicati in atti in favore dell'avv. Sergio Marchitto; il legale ha dunque certamente diritto ad un compenso, che va determinato previa individuazione delle prestazioni realmente rese.

In proposito, deve rilevarsi che, con scrittura privata del 1998 la Torre ha conferito al legale l'incarico di svolgere le attività ivi indicate ed ha indicato il compenso spettante per i tre mandati conferiti: nel 2002 la Torre ha ampliato l'oggetto dell'incarico e con scrittura del 2003 ha, secondo la prospettazione attorea, riconosciuto il proprio debito. In proposito, deve rilevarsi che la scrittura contenente un riconoscimento dispensa il creditore dall'onere di provare il rapporto sottostante, ma consente al debitore la prova contraria, ovvero quella relativa alla insussistenza o la invalidità del predetto rapporto; al debitore è consentita altresì la dimostrazione della assenza di un



presupposto essenziale del riconoscimento( in tal senso, ad esempio, è onere del debitore dare la prova di aver riconosciuto il debito per errore, ritenendo di avere un debito, mentre in realtà non lo aveva).

In tali ipotesi vi è una inversione dell'onere della prova.

Secondo la S.C.: "La promessa di pagamento non costituisce autonoma fonte dell'obbligazione, ma ha solo il più limitato effetto di sollevare il creditore dall'onere di provare il proprio diritto.

Lo stesso discorso si deve fare per il riconoscimento di debito che, se documentato, non ha l'effetto di far nascere un'obbligazione, ma è solo una prova – che può essere sempre superata dal debitore – dell'esistenza di una precedente obbligazione. La dimostrazione dell'inesistenza di quest'ultima (fornita dal debitore) priva di qualsiasi efficacia anche l'ammissione del debito.

In conclusione, la promessa di pagamento o la ricognizione d'un debito dispensano colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, l'esistenza del quale è presunta fino a prova contraria (art. 1988 cod. civ.). La parte a favore della quale è stata fatta una ricognizione di debito può agire in giudizio allegando e provando l'esistenza di tale ricognizione, deducendo l'inadempimento del credito e domandando la condanna al suo adempimento; non è tenuta ad allegare che il proprio credito deriva da un determinato rapporto, ma può farlo, così come il rapporto da cui il credito deriva può risultare dalla stessa ricognizione di debito. Nei due casi, però, la esistenza del rapporto fondamentale non rientra tra i fatti costitutivi del diritto dell'attore e l'inesistenza del rapporto fondamentale può essere dimostrata dal convenuto; quando il rapporto è indicato dall'attore o risulta dalla ricognizione di debito, la prova di cui il convenuto è onerato ha ad oggetto quello specifico rapporto.

Detto ciò, il riconoscimento invocato dall'attore non può ritenersi probante della obbligazione in esso contenuto, essendo stata dimostrata l'insussistenza di un suo presupposto.

Dall'esame degli atti emerge infatti chiaramente che, nella specie, il presupposto della ricognizione, come risulta dalla scrittura, consisteva nell'effettivo espletamento dell'attività di cui ai



conferiti mandati; è stata però fornita la prova che l'attività suddetta non era stata interamente espletata.

In sostanza la scrittura di riconoscimento è stata sottoscritta in base all'erronea convinzione che fossero state espletate tutte le prestazioni di cui ai due fogli allegati; infatti, la scrittura privata del 26.9.03 richiama i fogli dattiloscritti il 19.12.02, contenenti l'elenco di alcune attività svolte per la Torre( si riconosce “ la perfetta attività piena e completa”); tra di esse è annoverata l'attività stragiudiziale per gli espropri, in relazione alla quale certamente l'avv. Marchitto, come riferito dal teste La Peccerella, si adoperò.

Tuttavia, l'attività dell'avv. Marchitto, al momento della sottoscrizione del preteso riconoscimento, certamente non era- in relazione a tale attività, piena e completa; infatti, dalla stessa documentazione allegata dal ricorrente emerge che solo il 6.12.05 venne inviata dal legale all'amministrazione provinciale di Benevento l'atto di rettifica di cessione volontaria per la realizzazione della rete di collegamento alla tangenziale ovest, con la precisazione che si restava in attesa di riscontro in merito al pagamento dovuto a titolo di indennità, al fine di poter relazionare alla cliente; solo il 12.1.06 veniva inoltrato l'assegno n. 6800199959 emesso dalla Banca Popolare di Novara s.p.a. il 10.1.06 per € 36618,86.

Solo il 18.5.07 il legale comunicava all'amministrazione la volontà di addivenire a cessione bonaria dei terreni siti in contrada Cellarulo, così come una serie di attività alla stessa connesse risultano successive al 2003.

Ancora, successive al 2003 sono le attività svolte in relazione al contratto di affitto con Tucci Serafino e alla causa Siciliano.

Ancora, relativamente alla ristrutturazione del fabbricato in Via Episcopio 5, molte delle attività relative appaiono successive alla sottoscrizione della citata scrittura di riconoscimento; si pensi che solo in data 2.2.06 il Direttore dei Lavori Ing. A.G.Zerrillo comunicava la presenza di inconvenienti verificatesi nell'ambito della ristrutturazione; negli anni precedenti( 2004 e 2005),



peraltro, vi era stata analoga corrispondenza sempre relativa a diversi problemi intercorsi nella ristrutturazione; d'altra parte solo il 7.12.04 il D.L. emetteva il certificato di pagamento n. 6 e in data successiva venivano dal legale ritirati svariati assegni in nome e per conto della Torre; ciò è importante, se si considera che il riconoscimento deve senz'altro collegarsi al mandato conferito al legale nel 1998, relativo appunto alla ristrutturazione e comprendente il compito di "svolgere ogni prativa burocratica..." E di "attivarsi presso enti pubblici e presso privati per la futura destinazione del fabbricato, sia come affitto che come vendita dello stesso.

Eguale, relativamente agli espropri, l'incarico era "omni comprensivo" delle pratiche burocratiche e finanziarie, queste ultime, come si è visto, non interamente completate alla data del preteso riconoscimento.

Le medesime considerazioni valgono per la questione dell'esproprio Cellarulo( comprendenti, come si è visto anche la causa Tucci).

Il riconoscimento, fondato dunque su un presupposto rivelatosi non esistente( pieno e completo svolgimento di tutta l'attività necessaria per quelle pratiche elencate nei due fogli dattiloscritti)non può essere posto a base della domanda; nondimeno, la stessa resistente riconosce l'adempimento di prestazioni professionali svolte dal Marchitto (e, in via riconvenzionale, domanda la riduzione della somma richiesta).

Deve premettersi che il diritto al compenso si fonda innanzitutto sui contratti esibiti da parte ricorrente( che prevedono un criterio di determinazione dello stesso sulla base del valore della pratica di ristrutturazione del fabbricato via Episcopio e del valore iniziale dell'esproprio), sulla documentazione allegata a dimostrazione dello svolgimento di attività giudiziale e stragiudiziale. Va quindi rilevato che – relativamente all'attività stragiudiziale- appare impossibile far riferimento alle tariffe vigenti all'epoca, non risultando molti dei valori, indicati in tariffa, cui far riferimento per le liquidazioni.



In proposito, è opportuno evidenziare che (Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 31 marzo 2014, n. 7510) “ In tema di compenso per l'attività svolta dal professionista, il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del medesimo, può determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e 2225 cod. civ., con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente”. La decisione si fonda sul principio in base al quale il criterio equitativo è invocabile ogni qualvolta sia, come nella specie, certo l'an ma incerto il quantum.

Detto ciò, per la determinazione del corrispettivo dovuto al ricorrente, va tenuta presente la qualità e quantità delle attività espletate dal legale, aventi ad oggetto questioni anche di rilevante valore economico, la durata del rapporto( circa 10 anni), la continuità dell'opera( si veda la copiosa corrispondenza in entrata ed in uscita), la diligenza con il quale il legale ha reso le prestazione, il risultato utile conseguito dalla Torre; si stima dunque di determinare in € 180.000,00 la somma dovuta a titolo di corrispettivo dell'attività stragiudiziale. In tale somma non va compreso il corrispettivo per l'attività giudiziale inerente: a) assistenza e rappresentanza( vedasi comparsa di costituzione) nel giudizio 1257/00, in giudizio davanti al Giudice di Pace( nei confronti di F.Ili Sevodidio);b) assistenza in procedimento penale (proc. N. 4410/98) ;c) attività di assistenza e rappresentanza nel giudizio n. 41/98(opposizione a D.I.); d) attività svolta in giudizio contro la Banca Popolare scarl.

Per la suddetta attività va liquidata, sulla base degli atti, e delle tariffe vigenti all'epoca in cui l'attività è stata compiuta e definita la somma di € 500,00 per il primo giudizio, € 1000,00 per l'attività penale, € 1500,00 per i giudizi sub c) e d). In totale al ricorrente compete la somma di € 183000,00, oltre interessi; non risultano provati atti estintivi

Si ritiene di compensare per metà le spese( essendo stata accolta la domanda per meno del metà del suo valore) e condannare la resistente al pagamento dell'altra metà

Le spese seguono la soccombenza

P . Q . M .



Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. Sergio Marchitto con ricorso depositato il 30.8.10, nei confronti di Torre Carolina e per lei della sua erede "Associazione Mani Tese Ong Onlus", ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) Accoglie parzialmente la domande e per l'effetto condanna " Associazione Mani Tese Ong Onlus" al pagamento, in favore dell'avv. Sergio Marchitto, della somma di € 183.000,00, oltre interessi dalla domanda

2)Compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la convenuta al pagamento dell'altra metà, che liquida in € 1500,00 per la fase di studio, € 1200,00 per la fase introduttiva, € 3500,00 per la fase istruttoria, € 1500,00 per la fase decisoria, € 250,00 per spese,oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cap come per legge

Benevento 29.9.16

Il Giudice

Dott.A.Genovese

